

Codice A1805A

D.D. 18 agosto 2015, n. 2011

Decreto 30/06/04 - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Art. 40, D.Lgs. 152/1999. Art.114, D. Lgs. 152/2006. Approvazione del progetto di gestione di bacino asta Ovesca, dell'Enel Produzione S.p.A., ai sensi dell'art.14 del D.P.G.R. 09/11/04, n.12/R.

Premesso che il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30 giugno 2004 ha fornito i criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo.

Visto l'obbligo dei gestori, ai sensi dell'art. 6 del decreto 30 giugno 2004, di redigere il progetto di gestione per i propri invasi per permettere un adeguamento anche dei fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione e dei disciplinari di esercizio.

Premesso che l'art.114, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 rende salvi i criteri già predisposti con il D.M. del 30 giugno 2004.

Visto l'art. 21 nonies del D.P.G.R. 9 novembre 2004, n.12/R che indica per gli impianti che ricadono sulla stessa asta, di coordinare le azioni previste attraverso la presentazione da parte del gestore di un progetto di gestione integrato.

Premesso che la Società ENEL S.p.A. ha presentato con nota Ns. prot. N. 20375/A18.150 del 10.04.2015, ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 152/99 e del Decreto Ministeriale 30/06/2004 il progetto di gestione di bacino dell'asta Ovesca, per l'esame della Regione di cui all'art. 14 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 09.11.2004, n.12/R.

Considerato che per il progetto di gestione di bacino presentato che comprende i seguenti elementi strutturali:

- Dighe di competenza ministeriale quali Cingino, Campliccioli, Camposecco e Alpe cavalli per le quali esiste già specifico progetto di gestione approvato;
- Lago di Antrona;
- Traversa fluviale di Rovesca sul torrente Ovesca;
- Vasca di carico di Pallanzeno;
- Prese su canali laterali che intercettano rii minori derivando l'acqua verso bacini in quota o direttamente verso le centrali;
- Dissabbiatori;

si è concordato sull'utilizzo plurimo del documento come:

- Documento di bacino che permetta il coordinamento delle operazioni da effettuare sulle varie opere descritte;
- Progetto di gestione per le opere per le quali era richiesto ma non era ancora stato approvato un documento specifico.

Considerato che il parere preventivo positivo della Regione, amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e degli sbarramenti regionali, richiesto per l'esame del progetto di gestione dall'art. 3 del decreto del 30 giugno 2004, è da considerarsi rilasciato dallo stesso Settore regionale responsabile del procedimento nell'ambito dei lavori della Conferenza.

Considerate le valutazioni tecniche espresse dal Settore regionale Aree Naturali protette (Ns. prot. n 34344/A18150 del 25.06.2015) e dall' ARPA Piemonte (Ns. prot. n 38515/A18150 del 17.07.2015), ed i pareri della Direzione regionale Agricoltura (Ns. prot. n 38003/A18150 del 15.07.2015), del Settore decentrato Opere Pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Verbania (prot. n 38920 del 21.07.2015), della Direzione Ambiente (Ns.prot. n. 42092/A1805A del 10/08/2015).

Preso atto che la Conferenza dei Servizi del 22/07/2015 all'unanimità ha concordato per un parere favorevole sul progetto di gestione indicando delle prescrizioni per l'adeguamento dello stesso.

IL DIRIGENTE

Vista la l.r. 28.07.08, n. 23.

Visto il D.P.G.R. 09.11.2004, n.12/R e s.m.i..

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152.

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30 giugno 2004.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Vista la l. 241/1990 e s.m.i..

Visto il verbale della riunione della Conferenza dei Servizi del 22.07.2015, allegato quale parte integrante della presente determinazione.

Visti i pareri e contributi tecnici acquisiti agli atti.

determina

Di approvare il progetto di gestione di bacino asta Ovesca della Società Enel Produzione S.p.A., presentato con nota Ns. prot. N. 20375/A18.150 del 10.04.2015, con le prescrizioni che vengono riportate nel seguito.

Il progetto di gestione deve essere adeguato tenendo conto del parere della Conferenza dei Servizi nonché delle prescrizioni contenute anche nei pareri rilasciati, in particolare:

1. Il progetto di gestione, adeguato e aggiornato secondo le prescrizioni, dovrà essere presentato in copia informatizzata al Settore regionale competente in materia di sbarramenti della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica che si occuperà di verificare se siano state pienamente recepite le richieste ed indicazioni della Regione;
2. Nella regola di gestione ed in particolare per l'effettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento o spurgo si dovrà generalmente tenere conto del necessario preavviso di quattro mesi con consegna di apposito programma di sintesi di cui al c.10 dell'art. 21 quater del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 09.11.2004, n.12/R e s.m.i.;
3. Il programma di sintesi che verrà trasmesso, rapportato all'entità dell'operazione descritta, dovrà approfondire gli aspetti relativi ai contenuti di cui all'art 3, c.3 e c.4 del DM 30 giugno 2004, non inseriti in precedenza nel progetto di gestione approvato per concreta impossibilità del Gestore a fornire tali informazioni preventivamente rispetto al momento della programmazione e progettazione di una operazione;

4. Si dovrà tenere in conto che:

- le eventuali attività di fluitazione, se accompagnate dalle previste attività di monitoraggio in continuo, ed eseguite nel rispetto dei limiti della normativa vigente ed, in particolare, per i parametri solidi sospesi e Ossigeno disciolto, dalla tab. 2, All. B-bis del D.P.G.R. 29 gennaio 2008, Reg. n° 1/R, potranno essere escluse dalla Valutazione di Incidenza ai sensi dell'Art. 5 del D.P.R.357/97 e dell'Art. 43 della l.r. 19/2009;
- eventuali interventi specifici con mezzi meccanici per l'asportazione o la riduzione di sedimento in caso di interrimenti significativi, allorquando previsti in una delle strutture ricadenti in area S.I.C. o Z.P.S., richiederanno invece la preventiva presentazione, al competente Settore regionale Biodiversità e Aree Naturali, del progetto corredato da tutti gli elementi e le informazioni tecniche utili all'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza, al fine di scongiurare o limitare ripercussioni sui Siti della Rete Natura 2000, a causa delle attività di allestimento e smantellamento dei cantieri, apertura di piste e strade di l'accesso, deposito di materiali, uso di elicotteri e mezzi pesanti su gomma, etc; si rammenta inoltre al riguardo che con DGR n. 54-7409 del 7 aprile 2014 (come modificata dalla DGR n. 22-368 del 29 settembre 2014) sono state approvate le "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte" (www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2014/16/siste/00000150.htm);
- poichè il Progetto in esame non comprende il territorio comprendente impianti (Villa Ovesca e Villa Toce) di altro Gestore, ciò non consente una valutazione del tutto esaustiva e complessiva degli effetti del Progetto di Gestione in esame. Risultano quindi importanti e necessari a scopo cautelativo sia un coordinamento monte-valle con il Gestore dei sopraccitati impianti, al fine di mitigare il rischio di un effetto cumulato di operazioni plurime e non coordinate di rimozione, sghiaimento o fluitazione, eccessivamente ravvicinate nel tempo e nello spazio a carico del tratto terminale del torrente Ovesca, soprattutto in periodo di magra;
- in relazione alla gestione della traversa di Rovasca (par. 4.5 - pag.48 e Par.6.3 - pag. 61), si raccomanda che le operazioni di dissabbiamento delle relative vasche di decantazione siano effettuate avendo cura di evitare, per quanto possibile, i periodi di magra e quelli di riproduzione dell'ittiofauna locale;
- escludendo operazioni di mero svuotamento idrico, e quindi limitatamente ai soli interventi cosiddetti "specifici" di fluitazione o asportazione meccanica da svolgersi nelle opere di accumulo minori e nella vasca di carico di Pallanzeno, dovrà essere predisposto apposito Programma di Sintesi ai sensi del D.M. 30 giugno 2014 art. 5 comma 1 e previsto, in corso d'opera, il monitoraggio dei parametri Solidi sospesi ed Ossigeno disciolto allo scarico delle opere suddette;
- in relazione al monitoraggio previsto, in occasione di interventi "specifici", si richiede che allo scarico della centrale di Pallanzeno, oltre alla misurazione di portata, Solidi sospesi e Ossigeno disciolto siano rilevati anche pH e Temperatura dell'acqua;
- nel T. Ovesca la fauna ittica risulta piuttosto ricca e pregiata, con popolazioni strutturate di Barbo Canino, Scazzone, Sanguinerola, Vairone che, più a valle, nel tratto di Fiume Toce interessato, risultano arricchite della presenza di Trota marmorata e Temolo (specie in All. II della Direttiva "Habitat"). Pertanto si richiede che gli esemplari appartenenti alle specie Trota fario e Trota iridea recuperati prima dell'esecuzione di svasi o messe in asciutta di serbatoi e corsi d'acqua, siano reimmessi in invasi o tratti fluviali e torrentizi, da concordare con i competenti Uffici provinciali del Verbano Cusio Ossola, tali da non consentire loro di raggiungere le aree del Fiume Toce con presenza di Trota marmorata, le cui popolazioni possono essere compromesse dalle suddette specie a causa di competizione alimentare o ibridazione;
- dovrà essere riformulata in senso più cautelativo l'ipotesi (Par. 6.5 pag. 63 del PG) in base alla quale: *"Poiché la concentrazione di solidi che si determina in alcuni momenti dello svaso risulta non pienamente controllabile dal Gestore ...omissis... si ritiene che questi possano essere posti al di fuori dei limiti sopra indicati."* . Si osserva infatti che i limiti di cui alla Tabella 2 -All.B bis del D.P.G.R. 29 gennaio 2008 Reg. 1/R non sono mai da riferirsi a valori istantanei e tuttavia in

relazione a intervalli temporali definiti, costituiscono soglie di tolleranza "massima" non derogabili: per essi occorrono, in caso di superamento, tempestivi provvedimenti di mitigazione;

5. Bisognerà che:

- relativamente alle attività di svuotamento o di fluitazione che necessitino di avviso preventivo, il gestore dell'invaso dia tempestiva comunicazione dell'inizio delle operazioni anche alle eventuali utenze irrigue operanti nelle aree poste a valle dell'invaso;
- al termine delle operazioni di esercizio degli scarichi e di fluitazione siano effettuate alcune cacciate di acqua pulita direttamente attraverso gli organi di manovra superficiali del bacino per mitigare l'effetto del quantitativo di sedimenti trascinati a valle dalle manovre eseguite, producendo una forma di lavaggio dell'alveo di valle per accelerare il ripristino delle condizioni iniziali;

6. Si dovrà tenere in conto inoltre che:

- per quanto riguarda gli aspetti inerenti la tutela degli habitat e della fauna acquatica, con D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010, è stata approvata la "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006", alla quale occorre attenersi. Tale disciplina prevede che gli interventi in alveo siano progettati e realizzati adottando idonee misure di mitigazione per ridurre gli impatti sugli ambienti e sulla fauna acquatica. Per quanto riguarda nello specifico il punto 5 della suddetta disciplina, si segnala che, a seguito della modifica operata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011, in sede di autorizzazione idraulica, l'autorità idraulica competente è tenuta a sentire gli Uffici provinciali competenti in materia di tutela della fauna acquatica per le valutazioni in ordine alla compatibilità degli stessi con la fauna acquatica;
- le eventuali operazioni di asportazione del materiale sedimentato a monte degli sbarramenti o comunque in prossimità delle opere di proprietà ENEL, da eseguirsi anche a seguito di particolari eventi di piena che interessino il bacino idrografico, dovranno essere oggetto di specifica autorizzazione da richiedere al Settore tecnico regionale - Novara e Verbania, previa presentazione di un progetto esecutivo di dettaglio, secondo i disposti della normativa regionale vigente in materia;
- qualsiasi intervento da effettuare nell'alveo dei corsi d'acqua demaniali e sulle opere idrauliche esistenti dovrà ottenere preventiva autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. n.523/1904, da parte del Settore tecnico regionale - Novara e Verbania;

7. Qualora, a seguito di specifici approfondimenti progettuali e/o aggiornamenti al presente progetto di gestione, risulti necessario realizzare opere o interventi sottoposti alla procedura di VIA ai sensi della legge regionale 40/1998, con particolare attenzione agli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti (categorie progettuali di cui agli allegati A2 e B2 alla L.R. 40/1998, per le quali è autorità competente in materia di VIA la Provincia territorialmente interessata), per tali lavori, dovranno essere espletate le relative fasi procedurali (fase di verifica o fase di valutazione) la cui conclusione costituirà presupposto necessario per l'approvazione dell'aggiornamento al progetto di gestione.

Il progetto di gestione adeguato secondo le precedenti prescrizioni ha validità decennale dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione. La Regione si riserva di formulare ulteriori prescrizioni o richiedere un aggiornamento del progetto anche in momenti precedenti alla scadenza dei dieci anni, a seguito di interventi di variante alle strutture di sbarramento, a fronte di un peggioramento della qualità del corpo idrico o impatti ambientali a suo carico non sostenibili nel tempo o a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano inserite. Eventuali ulteriori impatti significativi non previsti, segnalati da ARPA o altrimenti oggettivamente determinati, oppure la valutazione dei programmi di sintesi trasmessi, potranno parimenti comportare la formulazione di ulteriori prescrizioni operative da parte della Regione.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e verrà inviata al proponente e depositata presso l'Ufficio deposito della Regione.

Il Vicario
(Dott.ssa Marina GAMBINO)